

Roma, 14 Febbraio 2018

INP18052

SM

Oggetto: Inps. Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

Con una comunicazione pubblicata sul proprio sito internet il 12 Febbraio u.s, l'Inps ha ricordato che, dal 1 Gennaio 2018, il **padre lavoratore dipendente ha diritto a quattro giorni di congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore** (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale). I giorni, come precisa l'articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono essere goduti anche in via non continuativa.

Inoltre, sempre dal 1 Gennaio scorso, è prevista la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di **congedo facoltativo**, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.

Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.

Sono tenuti a presentare domanda per il congedo papà solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS (circolare Inps n.40 del 14 marzo 2013), mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest'ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto; in quest'ultimo caso, spetterà ai datori di lavoro comunicare all'INPS - attraverso il flusso UNIEMENS - le giornate di congedo fruite, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n.6499 del 18 aprile 2013.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla seguente pagina del sito internet dell'Inps:

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51573&lang=IT>

Cordiali saluti.